



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"

97015 Modica (RG) - Via Resistenza Partigiana n.165 - C. F. 90025990889 -- Cod. Mec. RGIC825001
e-mail: rgic825001@istruzione.it - e-mail pec: rgic825001@pec.istruzione.it
tel. 0932/454895 - fax 0932/1856098 - www.scuolapoidomani.gov.it

Circ.n.116

Modica, 11/01/2018

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Ai genitori degli alunni
AI SITO WEB

Oggetto: Vigilanza minori ex Legge 172 del 2017, art.19 bis.

Autorizzazioni uscita autonoma degli alunni previa autorizzazione.

Com'è noto l'art.19 bis della Legge n.172 del 2017 ha introdotto importanti novità in tema di vigilanza dei minori, in particolare il comma 1 dell'articolo suddetto permette ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari di autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

In riferimento al 1 comma dell'art.19 bis, sin dall'inizio dell'anno scolastico, la scuola ha già accolto le richieste di autorizzazione dei soggetti di cui sopra, consentendo così ai minori di lasciare i locali scolastici da soli al termine delle lezioni. Peraltro a fronte delle innovazioni introdotte, la recente Nota Miur n.2379 del 12 dicembre 2017 ha sottolineato l'efficacia di tali autorizzazioni per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca per i genitori.

Faccio presente che l'elenco degli alunni autorizzati è consultabile per ciascuna classe sul registro elettronico. I genitori degli alunni che ancora non avessero autorizzato all'uscita autonoma dei propri figli possono compilare l'apposito modulo e consegnarlo presso gli uffici di segreteria. Invito altresì i docenti delle classi a sollecitarne la compilazione.

Per quel che concerne il comma 2 dell'art.19 bis l'eventuale autorizzazione rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

A breve il Consiglio di Istituto, recependo la suddetta novità legislativa, integrerà la nuova norma all'interno del Regolamento di cui all'art.10 del D.Lgs. n.297 del 1994.

Ricordo, tuttavia, a tutti i docenti e ai collaboratori scolastici che risultano inalterate le disposizioni sull'uscita dei minori dai locali scolastici al termine delle attività scolastiche, così come stabilite nel Regolamento di cui sopra e nella Circolare interna n.40 (per il Plesso Centrale "Giovanni Falcone") sia per gli alunni autorizzati e non.

Per un fattivo rapporto di corresponsabilità educativa invito tutti gli operatori scolastici e i genitori a collaborare per il bene degli alunni sulla tematica di cui all'oggetto.

/IG

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Conceffa Spadaro)

